

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL
COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) PRESSO IL COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV), AI SENSI
DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.**

L'anno2022....., il giorno04..... del mese di DICEMBRE, pressoSEDE MUNICIPALE.....
con la presente convezione

TRA

il Comune di Ariano Irpino, rappresentato daDOT. SA CONCETTINA ROMANO.....,
che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

il Comune di Savignano Irpino (AV), rappresentato daFABIO DELLA TIERRA SORRONE....., che
agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)"*;
- il Comune di Ariano Irpino, con deliberazione di G.C. n. 297 del 06.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato il dipendente, sig.ra De Michele Mara, a prestare servizio presso il Comune di Savignano Irpino (AV), fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (36 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici per il Comune di Ariano Irpino, a far data dall'autorizzazione e fino al 30.09.2023, con decorrenza dalla data di pubblicazione della delibera di autorizzazione all'albo pretorio on-line del Comune di Ariano Irpino;
- Il Comune di Savignano Irpino (AV) corrisponderà direttamente allo stesso dipendente il trattamento economico corrispondente alla categoria dell'Ente di provenienza, proporzionalmente al numero di ore d'incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Ariano Irpino autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, sig.ra De Michele Mara, Categoria C, Posizione economica C3, con il profilo professionale di Maresciallo di Polizia Municipale, a svolgere la propria attività presso il Comune di Savignano Irpino (AV), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, a far data dall'autorizzazione e fino al 30.09.2023, con decorrenza dalla data di pubblicazione della delibera di autorizzazione all'albo pretorio on-line del Comune di Ariano Irpino, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, oltre alle 36 ore di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Ariano Irpino.

ART. 2 – Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato.

La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4: Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Savignano Irpino (AV) e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Ariano Irpino, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato.

Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Il servizio aggiuntivo da prestare dovrà avere carattere di temporaneità e non potrà essere giustificato, da parte degli Enti richiedenti, al fine di sopperire a carenze strutturali di lungo termine;
2. Il servizio aggiuntivo da prestare potrà essere svolto esclusivamente al di fuori dell'orario ordinario o straordinario da svolgere presso questo Corpo;
3. L'individuazione dei periodi di prestazione aggiuntiva dovrà essere subordinata all'emanazione degli Ordini di Servizio di turnazione presso questo Organo, con esplicito divieto di richieste di modifica, ovvero di indicazioni, in relazione a questi ultimi;
4. La fruizione di periodi di permessi temporanei concessi da questo Ente, comunque definiti e denominati, non potranno coincidere con periodi di servizio presso altro Ente;
5. Il servizio aggiuntivo dovrà essere limitato al territorio del solo Ente richiedente, con esclusione di ulteriore estensione territoriale, anche se in via temporanea;
6. L'Ente richiedente, qualora intendesse richiedere servizio armato, dovrà dimostrare la sussistenza di ogni abilitazione normativa per la previsione di svolgimento di servizio con arma nel proprio territorio comunale, ai sensi della L. 65/1986 e D.M.I. 145/1987;
7. Il personale non potrà espletare il servizio aggiuntivo con autoveicoli o attrezzature di questo Corpo, fatto salvo l'uso della divisa e del tesserino di servizio, restando inteso che saranno a suo carico le spese e il mezzo di trasferimento presso le sedi di impiego.
8. Detto personale potrà essere impiegato esclusivamente con funzioni di Polizia Municipale, purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
9. Per ragioni di sopravvenuta necessità, ovvero per urgenza, il servizio aggiuntivo potrà essere interrotto a semplice richiesta di questo Ente.

L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Savignano Irpino (AV) sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente sig.ra De Michele Mara oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Savignano Irpino (AV) dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruite negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Savignano Irpino

(AV) di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Ariano Irpino.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria C, posizione economica C3, del Comune di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Savignano Irpino (AV), saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Savignano Irpino (AV) il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, per il percorso A/R.

Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio.

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; in tal senso, il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto



Per il Comune di Ariano Irpino

Per espressa accettazione

Il Dipendente autorizzato
(Sig.ra De Michele Mara)

Sig.ra De Michele Mara



Per il Comune di Savignano Irpino

[Signature]